



COMUNE DI TARANTO

(Codice Fiscale 80008750731 – Partita IVA 00850530734)

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

VIAPLINIO, 75 – 74121 TARANTO TEL. 099.4581926 – 948 FAX 099.4581999
PEC: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it e-mail: contratti@comune.taranto.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ELENCHI FORNITORI DEL COMUNE DI TARANTO (approvato con deliberazione di C.C. n. 933 del 22.10.2019)

Articolo 1- Oggetto

Il presente Regolamento disciplina gli Elenchi degli operatori economici del Comune di Taranto, di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato Codice), per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, conformemente alle disposizioni contenute nel vigente "Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 173 del 15.10.2018.

In particolare, con il presente Regolamento si intende informatizzare l'istituzione e la gestione degli Elenchi degli operatori di fiducia dell'Ente, che dovranno essere gestiti attraverso la piattaforma on-line di e-Procurement attivata dall'Ente.

Il presente Regolamento abroga l'art. 6 e sopprime gli elenchi di cui al Regolamento approvato con DCC n. 173/2018 che, per il resto, rimane in vigore ed applicabile.

Gli Elenchi, tramite un sistema di accreditamento e rotazione degli operatori, avranno lo scopo di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, in ossequio a quanto previsto dall'art. 30 del Codice dei contratti.

Gli Elenchi verranno utilizzati per gli affidamenti di servizi, forniture e lavori sottosoglia comunitaria disposti con qualunque procedura di selezione dei contraenti, come previsto nella sezione terza del vigente Regolamento comunale sulle acquisizioni sotto soglia.

Articolo 2–Tipologia Elenchi, durata e validità

Con il presente Regolamento si intende disciplinare la gestione, in modalità elettronica, degli Elenchi degli operatori di fiducia dell'Ente che si suddividono in: "Servizi e forniture", "Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria" e "Lavori".

Ogni Elenco verrà suddiviso in categorie e sottocategorie, come riportato nell'allegato A del presente Regolamento; ciascuna sottocategoria prevede tre fasce economiche di interesse, come indicato nell'art. 6 del presente Regolamento.

L'iscrizione avverrà a seguito di indizione di apposito avviso pubblico, da parte della Direzione competente, disciplinante i requisiti e le condizioni necessarie per la partecipazione da parte degli operatori economici interessati.

Gli Elenchi avranno validità permanente, previo rinnovo annuale; saranno di tipo "aperto", pertanto gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti potranno sempre presentare la domanda di iscrizione.

Ai fini del continuo aggiornamento degli Elenchi, gli operatori economici devono manifestare, con cadenza annuale, la volontà di rinnovo dell'iscrizione e la persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione. A tale scopo, almeno trenta giorni prima del termine di ciascun anno dall'iscrizione, verrà inviato un alert telematico (avviso telematico automatico) per consentire all'operatore il rinnovo ed il reinvio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l'invio della documentazione necessaria all'aggiornamento, con le modalità e nei tempi indicati dall'Amministrazione.

Gli operatori iscritti hanno l'obbligo di comunicare, ai sensi del D.P.R.445/2000 e ss.ms.ii., ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni e dalle dichiarazioni rese in fase di domanda di iscrizione, entro 30 gg. dall'intervenuta modifica.

Art. 3 - Soggetti ammessi all'iscrizione

Sono ammessi all'iscrizione agli Elenchi Fornitori, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti di seguito indicati:

- a) **gli imprenditori individuali**, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) **i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) **i consorzi stabili**, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) **i consorzi ordinari di concorrenti** di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- e) **i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)** ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- f) **le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete** ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) **gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri**, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

In relazione all'affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di lavori, nonché alla direzione lavori ed agli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di verifica della progettazione e di collaudo sono, altresì, ammessi all'iscrizione degli Elenchi Fornitori i soggetti di cui all'art. 46 del Codice, ovvero:

- a) **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura**: professionisti singoli, associati, società tra professionisti di cui alla lettera b), società di ingegneria di cui alla lettera c), consorzi, GEIE, che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) **le società di professionisti**: società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti da i vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) **le società di ingegneria**: società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o

studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

- d) **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 742000001 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;**
- e) **i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.**

Non è consentita l'iscrizione agli Elenchi Fornitori informa individuale e come componente di un consorzio per una medesima sottocategoria, nonché l'iscrizione di più consorzi ai quali partecipino, in tutto o in parte, i medesimi consorziati, pena l'esclusione automatica dell'operatore economico che ha presentato richiesta di iscrizione agli Elenchi Fornitori in data successiva.

I raggruppamenti temporanei di Impresa costituendi non sono ammessi all'iscrizione agli Elenchi Fornitori. Si precisa, tuttavia, che l'operatore economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara può presentare offerta costituendosi in raggruppamento; in tal caso l'operatore invitato dovrà essere l'impresa mandataria del costituendo raggruppamento.

Articolo 4 - Requisiti per l'iscrizione

Per l'iscrizione agli Elenchi Fornitori, **l'operatore economico deve essere in possesso, sin dal momento della presentazione della domanda, dei requisiti che verranno richiesti dall'avviso pubblico cui intende partecipare** ("Servizi e forniture", "Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria" e "Lavori"), che dovrà prevedere quelli minimi richiesti dal Codice dei contratti come sotto riportati:

- **Requisiti di ordine generale:** insussistenza delle cause di esclusione previste all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- **Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:** possesso della capacità professionale, economica, finanziaria, tecnica e organizzativa richiesta per la fascia economica di interesse;
- **Eventuali requisiti di carattere speciale** previsti dall'avviso pubblico in relazione alla normativa di settore.

L'espletamento delle verifiche in relazione al possesso dei requisiti autocertificati verrà svolto, in sede di affidamento, dalle singole Direzioni interessate all'acquisizione del servizio, fornitura e/o lavoro.

L'iscrizione agli Elenchi Fornitori non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento, non comporta la costituzione di graduatoria, né l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di affidamento che saranno attivate, né ancora la costituzione di alcun vincolo per il Comune di Taranto, ma ha il solo scopo di manifestare la disponibilità degli operatori economici ad essere invitati alle procedure.

Articolo 5 - Adempimenti per l'iscrizione agli Elenchi dei Fornitori

L'iscrizione agli Elenchi dei Fornitori è effettuata tramite apposito portale Internet, sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.taranto.it attraverso campi obbligatori e facoltativi che devono essere compilati dagli operatori economici interessati.

Per l'iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata e di firma digitale. La stazione appaltante si riserva in ogni momento di effettuare ulteriori richieste ai fini dell'abilitazione dell'Operatore Economico.

L'Operatore Economico che intende iscriversi dovrà:

- prendere visione del manuale "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*" presente all'interno della sezione "*Accesso Area Riservata*" del Portale Appalti accessibile tramite l'indirizzo <https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/Appalti/>;

- accedere alla sezione **"Registrati"** del Portale Appalti e completare la procedura di registrazione per ottenere le credenziali di accesso alla propria area riservata;
- ottenute le credenziali di accesso, accedere all'area riservata, **selezionare l'avviso di interesse** nella sezione contenente i "Bandi ed avvisi di iscrizione" e **procedere con la formulazione della domanda di iscrizione all'Elenco** fruendo della funzione "Richiesta Iscrizione" in calce alla pagina contenente i dettagli dello stesso, fornendo al sistema le informazioni richieste (fra le quali, categorie e documenti) ed inviando la richiesta di iscrizione al termine della procedura.

A conferma della corretta presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco, l'operatore economico riceverà a mezzo pec la relativa ricevuta con la data e l'ora di presentazione della domanda.

Qualunque documento richiesto dall'avviso dovrà essere inviato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica; non sarà accettata la documentazione inviata via e mail, pec, fax.

Articolo 6–Elenchi e fasce economiche di iscrizione

Gli Elenchi fornitori sono così articolati:

- **A: Servizi e Forniture;**
- **B: Servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria;**
- **C: Lavori.**

In ogni Elenco sono presenti più sottocategorie, come in dettaglio specificato nell'Allegato A .

Per ciascuna sottocategoria sono previste le fasce di importo di seguito riportate; ciascun operatore sarà iscritto all'Elenco Fornitori per la fascia richiesta nonché in tutte quelle inferiori.

A: SERVIZI E FORNITURE

1^fascia	2^fascia	3^fascia
0 →€ 40.000,00	€ 40.000,01→€ 100.000,00	€ 100.000,00→soglia comunitaria (art. 35 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

B: SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA

1^fascia	2^fascia	3^fascia
0 →€ 40.000,00	€ 40.000,01→€ 100.000,00	€ 100.000,00 →soglia comunitari (art. 35 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

C: LAVORI

1^ fascia	2^ fascia
0 →€ 150.000,00	€ 150.000,01→soglia comunitaria (art. 35 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Per i lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 gli operatori dovranno dichiarare il possesso dell'attestazione SOA per iscriversi alla relativa classe di importo e produrla nella documentazione.

Articolo 7 - Criterio di rotazione degli operatori

L'Amministrazione seleziona, di volta in volta, gli operatori economici iscritti nell'elenco in base alla tipologia dell'affidamento, utilizzando un **criterio di rotazione informatizzato che tenga conto, per i beni e i servizi, della categoria e fascia economica e, per i lavori, della categoria e classe** (laddove sia richiesta la SOA), **con inviti virtuali accreditati in fase di iscrizione. Tali inviti virtuali sono uguali al numero di inviti ricevuti per ogni categoria e classe dall'operatore economico maggiormente invitato.**

Per le procedure di selezione dei contraenti e la disciplina applicabile (soglie, rotazione, procedure negoziate e deroghe ecc.) si rinvia alle previsioni del Regolamento approvato con DCC n. 173/2018 (artt. 7-14).

Gli operatori economici riceveranno gli inviti a presentare offerte, con la relativa documentazione necessaria, a mezzo PEC, e dovranno rispondere attraverso il sistema informatizzato.

Articolo 8 - Utilizzo degli Elenchi

Resta ferma la facoltà dell'Ente di invitare direttamente i fornitori, senza ricorrere agli elenchi Fornitori, nei casi seguenti:

- qualora il contratto da affidare, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta non consenta di utilizzare gli elenchi Fornitori;
- qualora per la categoria di interesse non sia presente negli elenchi Fornitori un numero di fornitori atto a soddisfare il numero minimo richiesto dalla tipologia di procedura da adottare;
- qualora sia necessario affidare un contratto per il quale non è presente la relativa categoria.

Sarà possibile derogare a tali criteri nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico/operative rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che devono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e buona amministrazione.

Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria e/o importo e selezionabili sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge, l'elenco degli operatori da invitare può essere integrato con altri soggetti individuati tramite indagini di mercato.

Articolo 9 - Sospensione dagli Elenchi Fornitori

La sospensione dagli Elenchi Fornitori interverrà qualora il fornitore si renda responsabile di più di una inadempienza nell'esecuzione dell'attività affidatagli e comunque a seguito della valutazione negativa del RUP di riferimento.

In quest'ultimo caso la sospensione implicherà il non invito per la durata dichiarata nel provvedimento di sospensione, determinato a insindacabile giudizio dell'Ente e verrà comunicata all'operatore economico.

La sospensione avrà luogo anche nei seguenti casi:

- mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti di cui al presente Regolamento.
- mancata presentazione dei documenti integrativi richiesti entro il termine indicato.

Articolo 10-Formazione Elenchi e pubblicazione

La gestione degli Elenchi ai fini dell'iscrizione degli operatori economici interessati (indizione avviso pubblico, fase di acquisizione delle domande, istruttoria delle stesse e successiva iscrizione) è demandata, per quanto riguarda i servizi e le forniture al Servizio Appalti e Contratti, per i lavori e per i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria alla Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio.

La pubblicità, la trasparenza e l'accesso sono garantiti in riferimento ad ogni singolo affidamento disposto dall'Ente in conformità alle norme vigenti.

Articolo 11- Cancellazione dagli Elenchi Fornitori

La cancellazione dagli elenchi Fornitori è disposta, previo esperimento della procedura in contraddittorio, nei seguenti casi:

1. falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
2. sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
3. grave negligenza o malafede nell'esecuzione degli appalti affidati, nonché adozione di una condotta oggettivamente tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con l'amministrazione (gravi ritardi, gravi inadempienze nell'esecuzione della prestazione, ecc.);
4. quando l'operatore abbia commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
5. quando vi sia stata una risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
6. in caso di espressa richiesta da parte del Fornitore;
7. in caso di mancata risposta o di rifiuto di partecipazione, non opportunamente motivati, a n. 2 inviti nell'anno di riferimento.

Nei casi previsti al precedente comma punti da 1 a 5 il RUP comunica all'operatore economico l'avvio della procedura di cancellazione assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni sui fatti oggetto di contestazione.

La cancellazione è disposta con provvedimento del Dirigente interessato; il provvedimento di cancellazione (per i casi da 1 a 5) ha di regola efficacia interdittiva di anni due, salvo diverso provvedimento anche definitivo a seconda della particolare gravità del fatto commesso.

Della cancellazione dagli elenchi Fornitori per intervenuta decadenza e della relativa durata viene data notizia all'operatore economico interessato da parte della Direzione Competente.

Articolo 12 - Tutela della privacy

Il Comune di Taranto informa che i dati forniti per l'iscrizione agli Elenchi Fornitori verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne comunque la loro sicurezza e riservatezza secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento comunale di attuazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 19/04/2018.

Con l'invio della domanda di ammissione il fornitore esprime pertanto il proprio assenso al predetto trattamento.

Articolo 13 - Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti sull'interpretazione e dall'esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Taranto.